



Per fede Noè, avvertito divinamente di cose che ancora non si vedevano,
costrui con pio timore un'arca a salvezza della sua famiglia.
(Eb. 11,7).

Verbale di assemblea straordinaria dell'associazione
NOE'- ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DELLE FAMIGLIE PER LE FAMIGLIE
c. f. 94080240362

Il giorno 23 ottobre 2022 alle ore 12:15 è stata convocata presso la sede della Associazione, in Via Formigina, 319 a Modena in prima convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione: deserta.

Oggi 24 ottobre 2022 alle ore 18:00 è stata convocata presso la sede della Associazione, in Via Formigina, 319 a Modena in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione per provvedere alle modifiche statutarie richieste dall'Ufficio regionale Runts con comunicazione n. 0904995 in data 20/09/2022 e per prevedere la possibilità che gli organi collegiali possano riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza

Presiede l'assemblea il presidente dell'associazione Sig. Bagni Giuseppe che, verificata la valida costituzione dell'assemblea in base alle norme statutarie, chiama a svolgere le funzioni di segretaria della presente assemblea la Sig.ra Solmi Paola, che accetta.

L'assemblea approva.

Il presidente illustra le modifiche richieste dall'Ufficio Regionale RUNTS che riguardano in particolare il diritto di visione dei libri sociali, la possibilità di voto per i minorenni e le modalità di modifica dello statuto attraverso l'assemblea straordinaria in terza convocazione e quindi illustra le modifiche proposte per andare incontro alle suddette osservazioni della Regione.

Il Presidente propone quindi di inserire, come ulteriore modifica statutaria, anche la eventuale previsione della possibilità degli organi di riunirsi in teleconferenza e/o videoconferenza.

I presenti all'unanimità deliberano di approvare lo Statuto nel nuovo testo allegato al presente verbale, dando atto che il medesimo è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art 82 del codice del terzo settore in quanto che trattasi di organizzazione di volontariato.

Visto che non sono presentate varie ed eventuali, l'assemblea si scioglie alle ore 20:00

Il presidente

Giuseppe Bagni



la segretaria

Paola Solmi



STATUTO

Art. 1) DENOMINAZIONE e SEDE

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, di seguito Codice del Terzo Settore, un'Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione: "NOÈ - Associazione di volontariato delle famiglie per le famiglie (ODV)" in breve NOÈ ODV, costituitasi in data 3 ottobre 1998, ha sede legale nel Comune di Modena (MO).

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione.

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art.2 SCOPI e ATTIVITA'

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento continuato di una o più delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del

D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett.d) art.5);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett.i) art.5);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett k) art.5);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza (lett.v) art.5) ;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lett.w) art.5);

In particolare l'Associazione:

- svolge attività ed offre servizi per una rinnovata cultura della vita e della famiglia, fornendo tra l'altro sostegno a persone, coppie e famiglie in situazione di bisogno e di emarginazione;
- opera in conformità ai principi della dottrina cristiana ed alle indicazioni del Magistero della Chiesa Cattolica e svolge attività ed offre servizi perché nella società siano colti, affermati e liberamente condivisi il valore della vita e quello della famiglia, fornendo in tale contesto sostegno a persone, coppie e famiglie in situazione di bisogno e di emarginazione.
- è attenta a cogliere le situazioni di bisogno di vario tipo e specificatamente quelle che riguardano la famiglia, nell'intento di dare ad esse risposte coerenti con i propri principi ispiratori.

L'Associazione, per la realizzazione dei suoi scopi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, si propone di:

- promuovere una cultura di solidarietà e condivisione con le famiglie ed i genitori in difficoltà per motivi economici, sociali, medici, psicologici, pedagogici, morali e giuridici, realizzando interventi che servono loro per superare le condizioni di disagio che ne derivano , al fine di favorirne il reinserimento nel tessuto sociale;
- promuovere ed organizzare attività culturali, formative ed educative, volte a diffondere e sviluppare le necessarie conoscenze sulle problematiche inerenti la sessualità, l'amore, il matrimonio, la famiglia, mediante dibattiti, seminari, corsi di formazione e aggiornamento;

- promuovere il coordinamento con le altre associazioni di volontariato che si occupano della famiglia e dei suoi problemi, in particolare con quelle associazioni che si attengono alla dottrina cristiana ed al Magistero della Chiesa Cattolica, per definire interventi comuni;
- compiere ogni altra attività e sostenere ogni altra iniziativa idonea allo scopo di promuovere il diffondersi della cultura della vita e della famiglia.

Ferma restando la sua autonomia, sotto ogni profilo, l'associazione opera in stretto collegamento e coordinamento con la Arcidiocesi di Modena ed il Suo Arcivescovo, cui compete la nomina di un Assistente Ecclesiastico, che può partecipare - con ruolo consultivo - alle riunioni degli Organi direttivi dell'associazione. Essa è aperta alla collaborazione con altre organizzazioni ed enti aventi finalità analoghe o complementari, nonché con i servizi pubblici e privati esistenti nel territorio.

Le attività di cui al comma precedente sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. I servizi e le prestazioni da essa forniti sono erogati a chiunque ne faccia richiesta, salvo il rispetto delle norme regolamentari. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

Art. 3 SOCI

Possono essere soci sia persone fisiche, sia Enti del Terzo Settore. Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono soci dell'associazione - oltre a coloro che ne hanno promosso la costituzione - le persone che, volendo contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione, siano ammesse a farne parte con delibera del Consiglio Direttivo, sulla base di apposita domanda scritta e che all'atto dell'ammissione versino la quota associativa fissata annualmente dall'Assemblea.

L'aspirante socio dovrà indicare sulla domanda il cognome e nome di almeno due soci presentatori, nonché il suo cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, Codice Fiscale e professione ; dovrà inoltre dichiarare di accettare tutte le norme del presente Statuto, e in

particolare di condividere gli scopi ed i principi ispiratori dell'associazione - come definiti nell'art.2 - impegnandosi a garantirne l'osservanza ed a sostenere le iniziative e le attività dell'associazione stessa, prestando gratuitamente la propria collaborazione nelle forme e nei modi stabiliti dagli organi direttivi. L'eventuale reiezione della domanda, da parte del Consiglio Direttivo, dovrà essere motivata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione

La qualità di socio si perde per morte, recesso, esclusione. Le dimissioni (dichiarazione di recesso) devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, quando il socio:

- abbia ripetutamente violato gli obblighi statutari o non abbia osservato i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;
- non abbia versato la quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due (2) mesi dal sollecito;
- abbia tenuto comportamenti incompatibili con i principi ed i valori di riferimento dell'Associazione.

In ogni caso, prima che si proceda all'esclusione, al socio devono essere contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto od escluso non può ripetere le quote associative versate, nè ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione. Può essere disposto unicamente un rimborso spese da parte dell'associazione, dietro presentazione di idonea documentazione, nei casi e nei limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

L'associazione provvede ad assicurare i soci che prestano attività di volontariato contro gli infortuni, le malattie e la responsabilità civile verso i terzi, connessi allo svolgimento dell'attività stessa.

Gli enti del terzo settore possono aderire a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.

Lo status di associato ha carattere permanente. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 DIRITTI e DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione dei libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa richiesta al Consiglio Direttivo, che provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Nel rispetto di questi principi generali l'associazione può adottare un regolamento che specifichi ulteriormente le modalità di accesso ai libri sociali

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 5 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo (Organo d'Amministrazione)
- il Presidente e il vice-Presidente
- l'Organo di controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge).

Le cariche associative sono assolutamente gratuite e sono conferite esclusivamente a soci, sulla base di libere elezioni.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

Art. 6 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è formata da tutti i soci, risultanti dall' apposito libro e in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato, con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione.

L'assemblea ordinaria:



- nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea delibera su ogni argomento a lei riservato per legge o per statuto, e in particolare:

- sulle modifiche dello statuto;
- sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio;

Il Presidente nomina il segretario e verifica il diritto di intervento all'Assemblea da parte degli associati. Delle riunioni di assemblea è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci e con la maggioranza dei voti espressi: in seconda convocazione (che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima) le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in proprio o per delega in prima convocazione la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda

convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di un terzo degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO (ORGANO D'AMMINISTRAZIONE)

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo:

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice – Presidente ed un Segretario; il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e fra l'altro:

- a) nomina un Tesoriere;
- b) predispone i bilanci con le relative relazioni illustrative, ed i programmi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- d) redige i regolamenti interni ed i regolamenti per i servizi, e ne controlla l'osservanza;
- e) delibera in merito all'ammissione ed alla decadenza dei soci, nonché sulle proposte di esclusione dei soci stessi da presentare all'Assemblea
- f) delibera in ordine all'istituzione ed alla risoluzione dei rapporti di lavoro (dipendente o autonomo);
- g) delibera tutte le spese eccedenti il limite annualmente fissato dall'Assemblea per il Presidente;

h) provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;

Il Consiglio è convocato di regola ogni tre mesi e quando ritenuto necessario dal Presidente, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 Consiglieri, mediante comunicazione scritta, a mezzo cartaceo o e-mail, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo caso di urgenza.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri: le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano fra i suoi membri. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale, su apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e, sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 8 PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il potere di rappresentanza del presidente è generale.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 9 RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.



I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 dlgs 117_17.

Art. 10 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11 ORGANO DI CONTROLLO (eventuale)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora ritenuto opportuno dall'assemblea anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge. L'organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso

un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 13 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 14 RINVIO

Per quanto qui non espressamente riportato, si fa riferimento al codice civile ed alle altre norme di legge in materia.

Art. 15 NORME TRANSITORIE

Il presente statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art 82 del codice del terzo settore in quanto trattasi di organizzazione di volontariato.

Modena li 24 ottobre 2022

IL Presidente

Giuseppe Bagni

La Segretaria

Paola Solmi

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 28 OTT. 2022

al n° 5716 Serie 3

Corrisposti € ESENTE

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

~~AGENZIA DELLE ENTRATE~~
~~UFFICIO TERRITORIALE DI MODENA~~

